



L.R. 22 gennaio 2010, n. 6

“Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”

Istituzione dell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale (articolo 4)

E' istituito presso, la Direzione regionale Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale Diritti umani e Pari opportunità, l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale (articolo 4, comma 1)

A) REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ISCRIZIONE

Sono iscritti nell’elenco regionale i soggetti richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Non perseguire attività di lucro

Le organizzazioni devono essere costituite nelle forme stabilite dalla legge in modo da garantire la natura non lucrativa dell’ente, che deve essere specificata nell’atto costitutivo o nello statuto prevedendo il divieto di distribuire gli utili ovvero il rimando alle leggi in materia mutualistica ed ai principi delle mutualità prevalente.

2. Essere organizzati in forma collettiva ed essere in possesso di statuto che sancisce un ordinamento a base democratica

Le organizzazioni devono essere costituite in forma di società di persone, ovvero di società cooperative, ovvero come ente associativo. Le decisioni concernenti i piani strategici-operativi, l’investitura nelle cariche sociali, le modifiche statutarie ed il bilancio o rendiconto devono essere assunte secondo regole ispirate al principio democratico.

3. Operare in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni

L’operatività dei soggetti richiedenti deve avere come ambito territoriale la Regione del Veneto. Il richiedente dovrà avere nel territorio regionale sede legale o almeno una sede operativa, formalmente riconosciuta dalla sede legale, dotata di struttura organizzativa ed essere attivo da almeno tre anni nelle attività del commercio equo e solidale.

4. Appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) Soggetti in possesso dell’accreditamento rilasciato nel rispetto degli standard della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi. Gli Enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi sono individuati in:

- AGICES – Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio equo e solidale;
- FLO – Fairtrade Labelling Organizations International;
- IFAT/WFTO (International Federation for Alternative Trade /World Fair Trade

Organization.

b) Altri soggetti, non in possesso di accreditamento.

Per i soli soggetti previsti al punto 4b):

5. svolgere in forma prevalente almeno una delle seguenti attività aventi ad oggetto prodotti del commercio equo solidale:

- a) commercializzazione;
- b) importazione;
- c) trasformazione;
- d) promozione, sensibilizzazione e/o formazione;
- e) certificazione dei prodotti e/o accreditamento delle organizzazioni.

Prevalenza

- per le attività a), b), c) ed e) la prevalenza sussiste:
 - quando almeno il 60% dei ricavi certificati nel bilancio o rendiconto economico-finanziario dell'ultimo anno di esercizio del soggetto richiedente deriva esclusivamente da almeno una delle predette attività ovvero da più di queste;
(* per ulteriori chiarimenti e specificazioni, si veda il riquadro successivo)
- per l'attività d) la prevalenza sussiste:
 - quando dal bilancio o rendiconto economico-finanziario i costi per l'attività di promozione del COMES risultano essere almeno pari al 60%.

(* *N.B. Ai fini di un calcolo corretto della percentuale del 60% dei ricavi certificati nel bilancio o rendiconto economico - finanziario, si precisa quanto segue:*

Per le Cooperative e altre aziende, i ricavi comprendono:

- *il "Totale A del Conto Economico del Bilancio CEE: totale valore della produzione".*
I ricavi sui quali calcolare la percentuale del 60% saranno dati pertanto dalla somma di tutte le entrate dell'organizzazione quali le vendite dirette in bottega, le fatture di vendita dei prodotti o dei servizi, i contributi ricevuti per progetti o per donazioni etc..

Per la Associazioni, i ricavi comprendono:

- *la somma dei ricavi delle attività istituzionali (Tesseramenti, quote associative, donazioni etc.) e commerciali (vendite prodotti, corrispettivi, sopravvenienze attive etc.), riportate nel rendiconto economico - finanziario, escludendo le rimanenze finali.*

B) MODALITA' ISCRIZIONE**1) Soggetti in possesso di accreditamento. Punto 4 a)**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, i soggetti in possesso dell'accREDITAMENTO dovranno produrre la seguente documentazione:

- presentazione della istanza di iscrizione, in carta semplice, secondo il modello regionale già predisposto ed allegato al presente provvedimento (Allegato B), da inviare con raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

*Al Signor Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Direzione Relazioni internazionali,
Cooperazione internazionale,
Diritti umani e Pari opportunità
Dorsoduro, 3494/A - Rio Novo
30123 – V E N E Z I A*

Allegati alla domanda:

- I. fotocopia documento di identità legale rappresentante;
- II. atto costitutivo, statuto o regolamento;
- III. relazione, nelle forme dell'autocertificazione dell'attività svolta ai fini della triennalità di operatività in Veneto;
- IV. copia del documento di accreditamento rilasciato da uno degli Enti di cui al precedente punto 4 a).

2) Altri soggetti, non in possesso di accreditamento. Punto 4 b)

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, i soggetti non in possesso dell'accREDITAMENTO, dovranno produrre la seguente documentazione:

- presentazione istanza di iscrizione, in carta semplice, secondo il modello regionale già predisposto ed allegato al presente provvedimento (Allegato B), da inviare con raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

*Al Signor Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Direzione Relazioni internazionali,
Cooperazione internazionale,
Diritti umani e Pari opportunità
Dorsoduro, 3494/A - Rio Novo
30123 – V E N E Z I A*

Allegati alla domanda:

- I. fotocopia documento di identità legale rappresentante;
- II. atto costitutivo, statuto o regolamento;
- III. bilancio o rendiconto ultimo esercizio finanziario;

- IV. relazione, nelle forme dell'autocertificazione dell'attività svolta ai fini della triennalità di operatività in Veneto;
- V. dichiarazione del pieno rispetto dei principi sul prezzo equo e i prodotti del commercio equo e solidale (articoli 2, 3, e 5 della L.R. n. 6/2010)

B1) Procedimento di iscrizione, variazioni, relazione sull'attività svolta, verifiche e controlli

- entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione della istanza di iscrizione trasmessa con raccomandata a.r., verificata la sussistenza dei requisiti sopra descritti, il Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità, con proprio provvedimento dispone l'iscrizione nell'elenco. E' fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 7 della L. n. 241/1990 relativa alla sospensione del termine per richiesta documentazione integrativa;
- è fatto obbligo al soggetto iscritto al registro, pena la sospensione dall'elenco, comunicare per iscritto all'ufficio regionale competente entro 30 giorni, qualsiasi variazione ai dati o ai documenti comunicati ai fini dell'iscrizione;
- è fatto obbligo per i soggetti iscritti all'elenco trasmettere annualmente all'ufficio regionale competente il bilancio annuale, entro 6 mesi dalla sua approvazione, e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- la Regione si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli previsti ai sensi di legge al fine di verificare la veridicità della documentazione trasmessa e delle dichiarazioni rese.

B2) Sospensione, cancellazione e decadenza

- la perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti determina la sospensione temporanea, della durata massima di 60 gg;
- se entro tale termine non sono ripristinati i requisiti richiesti, si provvede alla cancellazione dall'elenco, che comporta la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti in assenza dei requisiti richiesti;
- se non vengono presentati da parte del soggetto iscritto i documenti richiesti entro il termine fissato dall'ufficio regionale competente per la verifica dei requisiti di iscrizione è disposta la sospensione dall'iscrizione per la durata massima di 60 gg, decorsi i quali si provvede alla cancellazione.